

CONDIZIONI DI FORNITURA

Art. 1. OGGETTO DELLA COMMESSA (CIG n ZC1239B6BE)

La Ditta si obbliga ad effettuare al Ministero della Difesa e per esso alla Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate del Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti, in seguito denominata semplicemente TELEDIFE (C.F. 12800841004), per l'acquisizione del software applicativo e servizi connessi per la realizzazione delle prove preselettive di cultura generale per il reclutamento di assistenti tecnici dei profili professionali ST47 – ST48 – ST55, come di seguito indicato: concorso pubblico a 4 posti, su base circoscrizionale, a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici – ST47, Area funzionale seconda, fascia retributiva F2; concorso pubblico a 16 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente tecnico per la cartografia e la grafica - ST48, Area funzionale seconda, fascia retributiva F2, per le esigenze dell'Istituto Idrografico della Marina Militare di Genova; concorso pubblico a 10 posti, su base circoscrizionale, a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente tecnico per la motoristica, la meccanica e le armi – ST55, Area funzionale seconda, fascia retributiva F2.

Art. 2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Le caratteristiche tecniche dell'attività oggetto di fornitura sono dettagliate in allegato "A" (Requisito Tecnico n. 012/0202-18) al presente Atto.

Detto allegato, unitamente all'offerta della Ditta (allegato "B"), costituisce parte integrante del presente ordinativo.

Art. 3. NORME DI CARATTERE GENERALE

La commessa, per quanto non previsto dal presente atto, è regolata dalle norme del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016, dal D.P.C.M. 6 agosto 1997, n° 452 Capitolato relativo alla locazione ed all'acquisto di apparecchiature informatiche nonché alla licenza d'uso dei programmi, nonché, dal Regolamento per i contratti stipulati dall'Amministrazione della Difesa approvato con D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 e s.m.i. e quelle in materia negoziale previste dal codice dell'ordinamento militare, di cui al D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e dal relativo testo unico regolamentare, di cui al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 che Ditta dichiara di conoscere e rispettare.

La commessa inoltre, è regolata dalle disposizioni dei RR.DD. n. 2440 del 18 Novembre 1923 e n. 827 del 23.05.1924 e successive modificazioni, e dal Codice Civile.

Art. 4. PREZZO

L'A.D. corrisponderà alla Ditta per la presente fornitura la somma complessiva come risultante dal prezzo di cui all'offerta della Ditta (all.B).

La Ditta dichiara che i prezzi indicati sono omnicomprensivi. In particolare comprendono costo orario aziendale, utile industriale, vitto, costo associato ai tempi di trasferimento ed alle distanze chilometriche di viaggio da e verso la sede della Ditta e, pertanto, sono da ritenersi al lordo di ogni onere.

I prezzi di cui al presente atto sono fissi ed invariabili e come tali non soggetti a revisione o ad aggiornamento ad alcun titolo.

Per la presente commessa non sono previsti oneri per la sicurezza.

Art. 5. DIREZIONE DELL'ESECUZIONE E SORVEGLIANZA TECNICA

L'esecuzione contrattuale e la sorveglianza tecnica sono demandati ad un Direttore dell'Esecuzione (D.d.E) appositamente nominato da TELEDIFE, su proposta di PERSOCIV. Tutte le verbalizzazioni, comunicazioni, lettere e documenti prodotti dal D.d.E., dovranno essere inviate, entro i 10 (dieci) giorni

successivi alla loro sottoscrizione, per le azioni di competenza, a TELEDIFE 1.1.2. ed a tutti gli Enti interessati.

Compiti e responsabilità del D.d.E.:

Al D.d.E. compete la verifica del regolare andamento dell'esecuzione dell'ordinativo.

Oltre quanto previsto dalle norme vigenti, il DdE provvederà:

- alla sorveglianza delle realizzazioni, attività e servizi eseguiti o erogati dalla Ditta a fronte del presente Atto;
- al controllo delle attività svolte dalla Ditta nel corso dell'esecuzione del presente Atto;
- a verificare il rispetto temporale delle principali attività previste nel presente atto, nonché rappresentare a TELEDIFE ed a comunicare per conoscenza a PERSOCIV la necessità di intervenire nei confronti della Ditta per sollecitarne l'esecuzione al manifestarsi di eventuali ritardi, valutazione del loro impatto (tecnico, organizzativo, economico, finanziario, logistico, ecc.), nell'accertamento dei livelli di servizio.

Il verbale di buona esecuzione, prodotto dal DdE, e controfirmato dalla Ditta, dovrà essere inviato, per le azioni di competenza, a TELEDIFE entro i 10 (dieci) giorni successivi alla sottoscrizione.

Qualora, il rappresentante della Ditta si rifiuti di controfirmare il verbale attinente l'esecuzione del presente Atto, ne dovrà essere fatta menzione nel verbale stesso indicando, qualora note, le motivazioni del rifiuto.

Art. 6. ESECUZIONE

Il presente ordinativo decorre dal giorno successivo a quello della data di notifica alla Ditta dell'avvenuta registrazione presso gli organi di controllo del relativo Decreto di approvazione o della autorizzazione all'anticipata esecuzione, che sarà inviata a mezzo posta certificata (teledife@postacert.difesa.it). Entro 5 (cinque) giorni da tale notifica la Ditta dovrà comunicare a TELEDIFE il nominativo del Responsabile che seguirà il progetto. Entro i successivi 5 (cinque) giorni TELEDIFE nominerà il DdE, previa proposta di PERSOCIV. Detta nomina sarà tempestivamente comunicata alla Ditta ed a PERSOCIV.

Art. 7. MODALITA' D'ESECUZIONE

Le modalità di esecuzione della fornitura oggetto del presente Atto sono specificate nell'allegato "A" (Requisito Tecnico n. 012/0202-18) al presente Atto.

Art. 8. INADEMPIENZE - PENALITÀ RELATIVE

Oltre alle penali dovute a malafede, frode e negligenza, separatamente considerate, per ogni giorno di ritardo in qualunque adempimento previsto dal presente atto, per cause non imputabili all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, è applicata una penale pari allo 0,20% dell'intero importo contrattuale, è fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento all'Amministrazione Difesa dell'eventuale maggior danno.

La penale di cui al presente articolo verrà detratta dai pagamenti da corrispondere alla Ditta, ovvero, qualora già effettuati, dalla cauzione di cui al successivo art. 12

L'applicazione di penali non potrà comunque superare il 10% dell'importo complessivo dell'ordinativo.

Art. 9. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

La Ditta ed i suoi dipendenti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

La Ditta si impegna altresì a far osservare al proprio personale la massima riservatezza per tutta la durata del contratto. In particolare, non dovranno essere comunicate a terzi - in alcun modo e in qualsiasi forma - notizie, informazioni e dati di cui si sia avuta conoscenza nel corso dell'esecuzione contrattuale. Tali dati non devono essere utilizzati da parte del contraente o da parte di chiunque collabori alla sua attività per fini diversi da quelli previsti dal contratto.

La Ditta dovrà impiegare, per la commessa in oggetto, personale opportunamente discriminato impegnandosi a sostituire quelle persone che, nonostante la discriminazione, venissero ritenute indesiderabili dalla AD.

Allo scopo di rispettare i termini di inizio attività, la Ditta appaltatrice, almeno 15(quindici) giorni prima del calendario delle prove di preselezione, deve inoltrare al D.d.E. una lista nominativa, completa di tutti i dati anagrafici, di residenza, estremi del documento di riconoscimento del personale preposto all'esecuzione e controllo del servizio al fine di ottenere in tempo utile i relativi permessi di accesso.

Art. 10. PAGAMENTO

Il pagamento avrà luogo come di seguito indicato, previa emissione di fattura elettronica riportante il CIG ed il codice IPA:

- 100% dell'importo, previa acquisizione del verbale di buona esecuzione del servizio accettato dal RUP dietro presentazione della fattura che dovrà pervenire a TELEDIFE 10.3 .

La fattura che la Ditta trasmetterà all'IPA dovrà contenere in allegato la lettera di notifica accettazione.

Il Codice ufficio IPA di riferimento per l'invio della fattura è CNMP7V (10^ Div.).

Le parti concordano, ai sensi dell'art.1 comma 4 del D.lgs. n.192/2012 in considerazione della peculiarità dell'Amministrazione della Difesa, che il termine entro il quale verrà effettuato il pagamento delle fatture sarà di 60 (sessanta) gg. a decorrere dalla data di ricevimento delle stesse da parte dell'A.D., a condizione che la Ditta abbia assolto a tutti gli obblighi previsti nel presente atto.

Al pagamento si provvederà mediante l'emissione di apposito ordinativo diretto sulla Tesoreria Provinciale di Roma il cui importo sarà accreditato, sul conto corrente che la Ditta aggiudicataria comunicherà alla Stazione Appaltante.

Nel caso in cui dal DURC risulti una inadempienza contributiva da parte della Ditta, l'AD attiverà il procedimento previsto dall'art 30, comma 5 del D.lgs. n.50/2016, trattenendo dal certificato di pagamento dell'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli Enti Previdenziali ed Assicurativi competenti, trattenendo altresì una ritenuta dello 0,50% che potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del verbale di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC regolare. Analogamente, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, la ditta sarà intimata a provvedervi entro 15 giorni e, ove non adempia, provvederà la Stazione Appaltante a pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto, la richiesta della esatta quantificazione della inadempienza, dandone contestuale comunicazione alla Ditta. Da tale data, i termini per il pagamento saranno sospesi fino alla ricezione, da parte dell'AD, della comunicazione effettuata dagli Enti impositivi.

Le parti prendono atto degli obblighi relativi alla previsione del cronoprogramma derivante dall'art 42 della Legge n.196/2009 e dell'art. 6 commi da 10 a 16 del Decreto Legge n.95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.35/2001, nonché delle circolari applicative MEF n.24, n.27 rispettivamente in data 23 luglio 2012, 5 settembre 2012 e n.1 del 18 gennaio 2013 e seguenti in materia.

Art. 11. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta si impegna ad utilizzare, per i pagamenti relativi alla presente commessa, un conto "dedicato" ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13 agosto 2010 ed a comunicarne gli estremi, unitamente alle generalità ed al codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso, entro 7 giorni dall'aggiudicazione provvisoria.

Tale comunicazione costituirà parte integrante del presente ordinativo.

Ogni variazione negli estremi del predetto conto o della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso deve essere immediatamente comunicata a TELEDIFE – 10^ Divisione a mezzo PEC; in assenza di detta comunicazione, nessuna responsabilità può essere attribuita a TELEDIFE per pagamenti fatti in conformità a quanto sopra dichiarato.

La Ditta, inoltre, assume su di sé tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta L. 136/2010, impegnandosi a regolare tutti i pagamenti relativi al presente atto esclusivamente tramite

bonifico bancario o postale, o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, riportante il relativo codice **CIG: ZC1239B6BE**.

Il mancato utilizzo dei suindicati strumenti comporta la risoluzione di diritto del presente atto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni della L. 136/2010 e s.m.i..

Art. 12. CAUZIONE

A norma dell'art. 103 del D.Lgs. 50/16, la Ditta ha prestato cauzione a favore dell'A.D. per un importo pari al 10% dell'importo del presente atto.

Lo svincolo della predetta polizza avverrà, dietro presentazione all'istituto garante, da parte della Ditta, di documenti, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Art. 13. ASSICURAZIONI SOCIALI

La Ditta si obbliga a dimostrare in ogni tempo che adempie tutti gli obblighi di legge e di Contratto relativi alla protezione del lavoro e alla tutela dei lavoratori, in particolare a quelli sulle Assicurazioni Sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, infortuni, malattie, ecc..) ivi compresi quelli relativi al diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68) ed agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, etc.). La Ditta contraente si obbliga, inoltre, ad effettuare verso i propri dipendenti condizioni salariali e normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e di categoria.

Inadempienza Contributiva

Nel caso di documento unico di regolarità contributiva della Ditta che segnali un'inadempienza contributiva, l'Amministrazione tratterà l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Qualora il documento risulti irregolare per due volte consecutive, l'Amministrazione, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'Esecuzione, proporrà la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Inadempienza Retributiva

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della Ditta contraente impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione inviterà per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui sopra, l'Amministrazione si riserva di pagare, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute alla Ditta. L'Amministrazione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione da parte della Ditta delle richieste sopra indicate, l'Amministrazione provvederà all'inoltro delle stesse e delle controdeduzioni alla Direzione Provinciale del lavoro, o di analogo Ente ispettivo estero se trattasi di stabilimento di produzione fuori del territorio italiano, per i necessari accertamenti.

Art. 14. MALAFEDE, FRODE E NEGLIGENZE NELLA ESECUZIONE

Qualora i delegati dell'Amministrazione, nella verifica delle attività, riscontrassero deficienze che potrebbero compromettere il corretto svolgimento del servizio e tali deficienze siano dovute a malafede, frode, od a grave negligenza della Ditta o dei suoi dipendenti, verrà redatto dai delegati stessi apposito verbale in duplice copia su carta legale, facendo menzione dell'eventuale rifiuto della Ditta a firmare il verbale medesimo.

In tali casi viene applicata alla Ditta una penalità convenzionale nella misura del 10% dell'ammontare complessivo del presente Atto, salvo le ulteriori responsabilità di natura civile e penale.

Art. 15. RISOLUZIONE

Nei casi di esito negativo della verifica della buona esecuzione del servizio e di inadempienze della Ditta che impediscano o rallentino il regolare svolgimento delle prove concorsuali, l'Amministrazione ha la facoltà di:

- dichiarare risolto il contratto, incamerando la cauzione,
- procedere all'esecuzione in danno.

Restano fermi l'applicazione delle penali ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione, dichiarata dall'A.D. in via amministrativa e comunicata alla Ditta con PEC, è immediatamente esecutiva.

Se la risoluzione viene dichiarata quando l'Amministrazione sia già in possesso dei prodotti in fornitura e questi non siano stati ritirati dalla Ditta nel termine assegnato dall'Amministrazione, quest'ultima è liberata da ogni obbligo di custodia e può depositare i materiali, a spese e a rischio della Ditta, in un locale di pubblico deposito o in altro locale idoneo.

In particolare può procedersi a risoluzione del contratto anche nei seguenti casi:

- a) la Ditta si rifiuti di fare eseguire i controlli previsti durante l'esecuzione contrattuale;
- b) vengano accertati, durante detti controlli, comportamenti di particolare gravità, imputabili alla Ditta, ed intesi a mascherare errori o deficienze di lavorazione (malafede, vizi occulti, frode) od in caso di recidiva nella constatazione di grave negligenza nello svolgimento del servizio che pregiudichi il buon esito della esecuzione del contratto;
- c) la Ditta non adempia agli obblighi di legge stabiliti per la sicurezza sul lavoro;
- d) la Ditta non adempia all'obbligo di :
 - Mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso;
 - Far rispettare al proprio personale la massima riservatezza in relazione all'esecuzione del contratto.
 - Nei casi previsti dagli artt.11 e 18 del presente atto.

L'esercizio delle facoltà anzidette da parte dell'Amministrazione non esime la Ditta dalle responsabilità civili o penali in cui essa, per i fatti di cui sopra, possa incorrere a norma delle disposizioni.

Nell'ipotesi di esecuzione in danno, ai sensi dell'art 124 del DPR n. 236/2013, l'Amministrazione può affidare a terzi, ai prezzi e alle condizioni di mercato, le forniture e le prestazioni non eseguite, ovvero rivolgersi fino al quinto classificato che abbia presentato offerta valida, provvedendo all'incameramento della cauzione in misura proporzionale alla parte non eseguita.

Il nuovo affidamento è notificato all'esecutore inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del contratto e del relativo importo.

L'esecutore inadempiente è tenuto a rimborsare all'Amministrazione le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto, compresi gli oneri amministrativi e fiscali ai quali l'Amministrazione sia stata soggetta per il nuovo affidamento; qualora la spesa sia minore, nulla compete all'esecutore inadempiente.

Art. 16. RECESSO UNILATERALE

E' facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'ordinativo con semplice comunicazione scritta alla Ditta, ai sensi dell'articolo 107 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 e dall'art. 109 del D.Lgs. 50/16.

Art. 17. FORZA MAGGIORE

Fermo quanto precisato nel Capitolato di cui all'Art. 3 del presente Atto, i termini di cui al presente atto potranno essere prorogati a richiesta della Ditta ed a giudizio insindacabile di Teledife, qualora casi riconosciuti di forza maggiore (quali scioperi nazionali, incendi, alluvioni, ecc..) che colpiscano la Ditta impediscano il normale svolgimento delle prestazioni.

A tal fine la Ditta dovrà, entro tre giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, comunicare alla Divisione competente di Teledife, all'Ente incaricato per la sorveglianza, e per conoscenza a Teledife qualunque caso di forza maggiore specificando i seguenti dati:

- numero dell'atto;
- natura dell'evento;
- durata presumibile dell'evento stesso.

La Ditta dovrà altresì inoltrare al più presto possibile, e comunque prima della scadenza del termine previsto per la presentazione alla verifica di conformità dell'oggetto della fornitura, domanda di proroga in bollo a Teledife tramite l'esecutore. A tale istanza dovrà essere allegata la necessaria documentazione, rilasciata dalle competenti Autorità (Ufficio provinciale del Lavoro e della massima occupazione, Comando dei C.C. ecc..), comprovante il verificarsi dei citati eventi di forza maggiore.

Per quanto concerne gli scioperi, in particolare, si precisa che, ai fini della proroga dei termini di cui sopra, saranno presi in considerazione solo gli scioperi generali e gli scioperi nazionali che coinvolgono direttamente la Ditta, con esclusione di quelli a carattere aziendale.

Art. 18. APPLICAZIONE DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, n. 190 E DEL D.P.R 16 APRILE 2013, n. 62

La Ditta con riferimento alle prestazioni oggetto del presente atto si obbliga a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, integrità e correttezza, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

A seguito di tale vincolo, la Ditta è tenuta a sottoscrivere il "Patto di Integrità" che, allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante.

Il mancato rispetto degli impegni anticorruzione contenuti nel patto, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto.

Inoltre, la Ditta dichiara di conoscere e si impegna ad osservare, a comunicare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 2 comma 3 dello stesso D.P.R..

A tal riguardo, la Ditta dà atto di aver preso visione del D.P.R. 62/2013, pubblicato sul sito internet della Difesa.

L'A.D. qualora riscontri l'eventuale violazione, degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013, contesterà per iscritto alla Ditta contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Per ogni giorno di ritardo rispetto a tale termine, l'A.D. applicherà la penale di cui al precedente art.10.

Qualora dette controdeduzioni non siano presentate o non siano giudicate accoglibili dalla A.D. e le violazioni accertate siano di particolare gravità, nonché in caso di recidiva la A.D. potrà procedere alla risoluzione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art.18.

Art. 19. SUBAPPALTO

Non è consentito il subappalto.

Art. 20. CONTROVERSIE

Le eventuali controversie derivanti dal presente atto sono devolute esclusivamente alla giurisdizione ordinaria, il Foro competente è quello di ROMA.

Art. 21. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)

Le parti, in osservanza di quanto disposto dal D.Lgs. 81/08 non hanno provveduto a predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI), avendo valutato, in relazione all'attività oggetto dell'appalto, l'assenza di rischi interferenti.

Art. 20 - BREVETTI INDUSTRIALI, DIRITTI D'AUTORE

La Società assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino **diritti di brevetto, di autore** ed in genere di **privativa altrui**.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o presi in locazione o licenza d'uso, la Società assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

L'Amministrazione è obbligata a informare prontamente per iscritto la Società delle iniziative giudiziarie di cui sopra.

Nell'ipotesi della predetta azione giudiziaria, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, recuperando in caso di acquisto le somme versate, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che la Società ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Art. 25 - PROPRIETÀ DEL SOFTWARE SVILUPPATO E DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA

Si rinvia a quanto previsto al punto 2 lett. B (2) del requisito tecnico di cui all'art. 2 del presente Atto.

Art. 22. DOMICILIO LEGALE

Agli effetti del presente ordinativo la Ditta elegge il proprio domicilio in _____.

Art. 23. VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE

Qualora nel corso di svolgimento del presente ordinativo si verificassero variazioni nel domicilio e/o nella denominazione sociale della Ditta, dette variazioni dovranno essere debitamente notificate al Ministero della Difesa – TELEDIFE 10.4 e, per conoscenza al Ministero della Difesa TELEDIFE 1^ Divisione. L'Amministrazione appaltante non risponderà, in nessun caso, di qualsiasi conseguenza derivante dalla omessa notifica della variazione di cui sopra.

Art. 24. SPESE

Le spese di bollo, registrazione fiscale e tutte le altre spese inerenti al presente ordinativo, a termini della legge 27.12.1975 n° 790 e successive modificazioni, sono a totale carico della Ditta.